

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARFAGNA, BONETTI, D'ALESSIO, ONORI, RUFFINO

Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere

Presentata il 29 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza contro le donne è un fenomeno profondamente radicato nella disuguaglianza di genere ed è una delle violazioni dei diritti umani più pervasive. Tra le varie forme che la violenza contro le donne assume, rientra sicuramente la violenza di tipo economico. Quest'ultima non è solo limitatamente conosciuta (e riconosciuta) dalle stesse vittime, ma vede anche un intervento circoscritto da parte delle istituzioni le quali, invece, dovrebbero farsene carico come già avviene con le disposizioni legislative di carattere preventivo e sanzionatorio in campo penale, soprattutto per la lotta contro la violenza di tipo fisico e sessuale.

La violenza di tipo economico si distingue da altri tipi di violenza per la sua caratteristica intrinseca di essere particolarmente subdola. Le donne faticano maggiormente, e impiegano spesso diversi anni, a riconoscere la violenza economica subita

come una vera e propria violenza contro di loro. Ciò accade, in particolar modo, alle donne che provengono da un contesto familiare e culturale in cui tale sopruso è stato sempre tramandato come uno dei fondamenti del buon funzionamento della famiglia tradizionale. Questa forma di violenza si manifesta, inevitabilmente, tutte le volte in cui una donna è vittima di violenza di genere di tipo fisico, tra le mura domestiche o nei luoghi di lavoro ma non ha a sua disposizione una concreta rete di supporto, anche da parte delle istituzioni, che la possa aiutare ad uscire dalla situazione di violenza.

La violenza economica tollerata per periodi di tempo prolungati arriva ad impedire alla vittima di reagire materialmente. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dal soggetto violento, non autonoma e ormai esclusa dal mondo del lavoro, sceglie di subire non vedendo vie di

uscita. In tal modo, la controparte violenta arriva a esercitare sulla vittima un controllo totale non più solo economico ma anche psicologico, perché ogni aspetto dell'affermazione dell'individualità e della personalità della donna ha un risvolto economico e ha un costo che la vittima non può sostenere autonomamente. L'Istituto nazionale di statistica (Istat) riporta dati allarmanti su questo drammatico aspetto della condizione femminile: il 31,2 per cento delle donne dichiara di dipendere economicamente dal *partner* o da altro familiare.

Essere vittima di violenza economica può provocare un danno patrimoniale ma anche esistenziale e morale quando limita la definizione di sé, l'autonomo sostentamento e le libere scelte tra le quali, soprattutto, la scelta di voler uscire da una situazione di violenza.

Quasi la metà delle donne che hanno avviato un percorso di uscita da un contesto di violenza non è economicamente indipendente. In base ai dati elaborati sulla base di un'indagine dell'Istat, la maggioranza delle donne intervistate risultava non avere alcun tipo di occupazione, in quanto ancora in cerca di occupazione (25,2 per cento), casalinga (8,7 per cento) o studentessa (5,2 per cento), mentre il 14,4 per cento ha dichiarato di avere un'occupazione saltuaria. Nella fascia di età da 30 a 39 anni la quota di donne che, al momento della violenza, era disoccupata era quasi pari al 30 per cento (29,8 per cento) mentre il 16 per cento lavorava in forma saltuaria.

La violenza di genere ha importanti risvolti anche di tipo sociale ed economico, comportando un costo molto alto anche per la società nel suo complesso. A livello europeo uno studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2021, ha stimato in 366 miliardi di euro il costo totale annuo a livello europeo della violenza di genere, di cui il 79 per cento, pari a circa 289 miliardi di euro, riferito esclusivamente alla violenza sulle donne e quasi la metà, ossia il 48 per cento, pari a circa 174 miliardi di euro, dei quali 151 miliardi di euro riguardano le sole donne, relativo alla violenza domestica di genere. In Italia, il citato studio dell'EIGE ha stimato il costo

sociale annuo complessivo per la violenza di genere in 49,1 miliardi di euro, dei quali 38,8 relativi alla violenza sulle donne.

Si tratta di numeri che meritano, oltre che una riflessione, degli interventi concreti anche tenuto conto di quanto effettivamente il sistema pubblico spende solamente dopo che la violenza è stata commessa. La violenza di genere è un fenomeno ancora troppo diffuso e di natura strutturale, che registra un numero di vittime e di donne sopravvissute sempre crescente. Sono le autorità e le istituzioni a dover dare una risposta alla necessità di riscatto di tutte quelle donne che trovano il coraggio – e di quelle che vorrebbero trovarlo, grazie alla sicurezza garantita da una solida base sociale di aiuti, agevolazioni e supporto, – di denunciare la persona abusante.

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, più conosciuta come « Convenzione di Istanbul », ratificata dall'Italia all'unanimità ormai quasi undici anni fa ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, stabilisce all'articolo 8 che gli Stati firmatari stanzino « le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza ». Inoltre, agli articoli 18 e 20 della Convenzione è previsto che le Parti si accertino che le misure adottate « mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze ».

Come previsto quindi dalla stessa Convenzione, l'approccio per il contrasto di qualunque sfumatura della violenza di genere deve essere complessivo e non parziale: è questo il percorso che la presente proposta di legge vuole intraprendere, concentrandosi su aspetti spesso poco considerati e istituti limitatamente potenziati.

Lavoro e opportunità occupazionali sono gli strumenti fondamentali per garantire, nel breve periodo, un reddito utile a uscire nel minor tempo possibile da una situazione di violenza e, nel lungo periodo, l'indipendenza economica indispensabile af-

finché la donna possa essere libera da qualsiasi situazione di sottomissione. Assicurare l'occupazione femminile è un valido argine contro la violenza perché l'indipendenza economica può consentire alle donne di sottrarsi a vincoli di potere e di attribuire loro piena libertà di scelta e di movimento.

Per quanto riguarda l'inserimento e il reinserimento lavorativo, nell'ultimo decennio gli interventi normativi sono stati in molti casi frammentari, attraverso borse lavoro, corsi di formazione o tirocini, sottraendo fondi che erano stati stanziati per l'attuazione del piano antiviolenza per destinarli alle regioni. La conseguenza di tale *modus operandi*, che pone in capo alle regioni la facoltà di programmare queste risorse sia per l'inserimento lavorativo che per la prevenzione oppure per altre attività, è che ogni donna, a seconda del territorio in cui vive, si trova a poter accedere a livelli di opportunità estremamente diversi. Per questo motivo è innanzitutto necessario introdurre una disciplina a livello nazionale che preveda un finanziamento strutturale per la realizzazione di tale tipologia di interventi.

Le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dall'origine o dalle conseguenze, devono poter essere aiutate nella ricerca di un lavoro sia per poter consentire loro di emanciparsi in maniera veloce e stabile dalla situazione violenta sia per motivarle a denunciare, anche nei casi di violenze avvenute nei luoghi di lavoro, che troppo spesso rimangono tacite per paura di perdere l'impiego.

È molto difficile, infatti, decidere di agire contro il datore di lavoro se lui stesso è il molestatore o lo è un dirigente di fiducia dello stesso datore di lavoro.

Alla luce di tali premesse, dei dati disponibili e dei *trend* del fenomeno sopra

richiamato, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di intervenire per aiutare le donne a riacquistare autonomia, indipendenza e libertà.

La presente proposta di legge consta di sette articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, con specifico riferimento alle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione.

L'articolo 2, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, incrementa il fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza affinché l'intera platea delle potenziali beneficiarie possa accedere alla misura.

L'articolo 3 prevede misure incentivanti per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza di genere, oltre a sgravi contributivi temporanei per le stesse donne, nonché misure in materia di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della violenza.

L'articolo 4 estende il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

L'articolo 5 prevede una maggiorazione temporanea dell'assegno unico e universale per i figli a carico, a valere sulle risorse già stanziata dalla disciplina istitutiva dell'assegno stesso.

Gli articoli 6 e 7 dispongono, rispettivamente, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda ad apportare le opportune modifiche al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e ad adottare linee guida nazionali in materia di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.

(Incremento del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino a euro 1.000 *pro capite* su base mensile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Sgravio contributivo per i datori di lavoro e per le donne vittime di violenza di genere)

1. A decorrere dal 1° luglio 2024, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1,

comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a un anno o indeterminato, donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con lo sgravio contributivo di cui al comma 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio di corsi di formazione professionale per le donne vittime di violenza assunte entro i sei mesi precedenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a un anno, o indeterminato.

3. Alle lavoratrici vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i ventiquattro mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui al medesimo articolo 1, ovvero per i primi ventiquattro mesi nel caso di nuova assunzione.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli obblighi, per i datori di lavoro privati di cui al comma 1, di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della violenza maschile contro le donne, da strutturare in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio e con il supporto delle associazioni di categoria, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 2021, n. 4.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Estensione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

b) al comma 2, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto al recesso da tutti i contratti in atto senza penale e alla sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di sei mesi »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali monitora tutte le fasi legate alla richiesta e alla fruizione del congedo di

cui al presente articolo, assicurando che alla lavoratrice siano garantite la massima segretezza e riservatezza nei rapporti con il datore di lavoro pubblico o privato, ivi compresi i codici associati al congedo che l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza per le proprie procedure ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Maggiorazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per le donne vittime di violenza di genere, nei dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è prevista una maggiorazione pari a 100 euro mensili degli importi individuati ai sensi del presente articolo ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Art. 6.

(Modifiche al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, apporta le opportune modifiche al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori, di cui al decreto del medesimo Ministro 5 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 27 dicembre 2021, inserendo esplicitamente le donne vittime di violenza tra i beneficiari del Programma medesimo, favorendo la costruzione di percorsi dedicati in grado di realizzare un bilancio di competenze della vittima, di garantire la sua riqualificazione e il suo accompagnamento al reinserimento nel mondo del lavoro e prevedendo l'introduzione di moduli di formazione obbligatoria, da strutturare in collaborazione con i centri antiviolenza, sul tema della violenza contro le donne destinati al personale dei centri per l'impiego pubblici e privati, dei servizi e delle agenzie per la formazione e il lavoro.

2. I centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 7.

(Linee guida nazionali in materia di inserimento lavorativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adotta le linee guida nazionali in materia di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere garantendo accesso alle stesse opportunità di formazione e di reinserimento lavorativo indipendentemente dal luogo di domicilio o residenza e finanziamenti adeguati al fabbisogno delle singole regioni, al fine di:

a) favorire la costruzione di percorsi integrati che, accanto all'accesso agevolato o a fondo perduto al credito, prevedano altresì corsi di alfabetizzazione finanziaria, formazione specialistica, servizi di tutoraggio e assistenza tecnica personalizzata e continuativa;

b) fornire opportunità formative diversificate e personalizzate, gratuite o economicamente accessibili, che rispondano alle esigenze lavorative di imprese e società cooperative nonché della pubblica amministrazione;

c) prevedere una capillare diffusione delle informazioni riguardanti gli incentivi per promuovere l'occupazione di donne vittime di violenza di genere sia per le imprese e le società cooperative, soprattutto di piccole dimensioni, sia per la popolazione generale;

d) introdurre criteri prioritari di accesso ai servizi pubblici per la gestione dei carichi di cura e per promuovere la mobilità geografica delle donne vittime di violenza;

e) introdurre l'obbligo di formazione per il personale dirigenziale tra i criteri previsti per l'ottenimento della certificazione della parità di genere, istituita dall'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in collaborazione con le strutture anti violenza e con il supporto delle associazioni di categoria, ai sensi della legge 15 gennaio 2021, n. 4;

f) monitorare l'utilizzo dello strumento della ricollocazione delle dipendenti della pubblica amministrazione, previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e valutare, anche attraverso il finanziamento di sperimentazioni, l'eventuale replicabilità in favore delle lavoratrici di imprese private con due o più sedi di lavoro dislocate in diverse regioni del territorio nazionale;

g) elaborare una mappatura delle pratiche già esistenti, effettuando una valutazione approfondita e integrando la richiesta dei dati che provengono dai centri per l'impiego, per monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0079110